

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 24 giugno 2009)

Relatore di maggioranza: CESARE PROCACCINI

Relatore di minoranza: LUIGI VIVENTI

sulla proposta di legge n. 321

a iniziativa dei Consiglieri BRANDONI, PROCACCINI, AMAGLIANI, ALTOMENI

presentata in data 12 maggio 2009

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI E INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio marchigiano e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

Art. 2
(Destinatari)

1. La presente norma si applica a tutte le imprese che beneficiano di somme erogate a qualsiasi titolo dalla Regione sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art. 3
(Regolamento regionale)

1. Gli incentivi ed i contributi comunque denominati conferiti dalla Regione sono subordinati

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Art. 1 bis
(Revoca dei contributi regionali)

1. La Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 1, procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, concessi alle imprese nei seguenti casi:

- a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell'impresa entro cinque anni dall'erogazione del contributo;
- b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall'erogazione del contributo;
- c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari.

Art. 2
(Destinatari)

Soppresso

Art. 3
(Regolamento regionale)

Soppresso

nati, a pena di decadenza, al rispetto degli obblighi, a cui le imprese si assoggettano all'atto della presentazione delle domande, determinati dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere, in particolare, il mantenimento delle unità produttive che beneficiano degli interventi per almeno dieci anni dall'attivazione degli stessi.

Art. 4

(Revoca dei contributi pubblici)

1. Le somme erogate dalla Regione alle imprese sotto forma di incentivo, finanziamento o di sostegno all'occupazione, sono restituite dalle medesime imprese, con gli interessi legali, nei seguenti casi:

- a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell'impresa;
- b) violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 5

(Vigilanza e controlli)

1. Le imprese sono tenute a documentare annualmente l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

(Revoca dei contributi pubblici)

Soppresso

Art. 5

(Controlli)

1. Soppresso

2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ~~agli incentivi~~ **ai contributi** erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6

(Relazione annuale)

Identico